Tipologia: **Fisco**
Protocollo: **2006520**
Data: **9 aprile 2020**
Oggetto: **Decreto Liquidità (DL 23/2020) prime indicazioni**

Allegati: **DL n. 23 del 8 aprile 2020**

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

EMERGENZA CORONAVIRUS
DECRETO LEGGE "LIQUIDITA'" N.23 DEL 08.04.2020
PRIME INDICAZIONI DI CARATTERE FISCALE

Gentile Associato,

con la presente circolare si forniscono alcune immediate indicazioni di carattere fiscale risultanti dal DL n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile.

ART. 18 Versamenti ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e Contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL

- i soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, non effettuano i suddetti versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, qualora abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
- per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro, la flessione del fatturato o dei corrispettivi deve essere pari almeno al 50%.

I tributi sospesi, potranno essere versati entro il 30 giugno 2020 in una unica soluzione, o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Per le imprese operanti nei cd. settori maggiormente colpiti, ove più favorevoli, restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile le disposizioni recate dal decreto Cura Italia (art. 61, DL n. 18/2020).

ART. 21 Rimessione in termini per i versamenti

Si considerano tempestivamente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dall'art. 60 del Dl n. 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

ART. 22 Consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

È posticipato dal 30 marzo al 30 aprile il termine per la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti e si sancisce la non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, purché la stessa avvenga entro il 30 aprile 2020.

ART. 26 Imposta di bollo su fatture elettroniche

Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno.

Qualora l'importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro anche nel primo e secondo trimestre, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre.

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

ART. 30 Credito d'imposta per le spese di sanificazione

La disciplina introdotta dal decreto-legge Cura Italia viene estesa anche alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti. L'ammontare del credito di imposta, si ricorda, è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Per A.GI.SCO.

Studio dott. Francesco Lerro